



## CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Ufficio referenti per la formazione decentrata dei magistrati del distretto di Milano

# BOLLETTINO INFORMATIVO DI GIURISPRUDENZA GENNAIO 2013

DI INES MARINI

con la collaborazione di GIUSEPPE BUFFONE – SILVIA GIANI

## INDICE GENERALE

<a href="#">Avvocati .....</a>	<a href="#">1</a>
<a href="#">Competenza e Giurisdizione.....</a>	<a href="#">2</a>
<a href="#">Contratti e Obbligazioni.....</a>	<a href="#">4</a>
<a href="#">Contratti (Singoli).....</a>	<a href="#">4</a>
<a href="#">Danno alla Persona.....</a>	<a href="#">5</a>
<a href="#">Fallimenti .....</a>	<a href="#">6</a>
<a href="#">Famiglia.....</a>	<a href="#">6</a>
<a href="#">Fatti Illeciti .....</a>	<a href="#">8</a>
<a href="#">Immigrazione e Stranieri.....</a>	<a href="#">10</a>
<a href="#">Lavoro, Previdenza, Legislazione sociale ...</a>	<a href="#">10</a>
<a href="#">Misure di protezione delle persone prive di autonomia.....</a>	<a href="#">11</a>
<a href="#">Procedimento Civile .....</a>	<a href="#">11</a>
<a href="#">Proprietà.....</a>	<a href="#">14</a>
<a href="#">Pubblica Amministrazione.....</a>	<a href="#">14</a>
<a href="#">Società .....</a>	<a href="#">15</a>
<a href="#">Successioni.....</a>	<a href="#">15</a>
<a href="#">Stato e Regioni .....</a>	<a href="#">16</a>
<a href="#">Unione Europea.....</a>	<a href="#">17</a>

## AVVOCATI

**TUTELA DEL LAVORO - LIBERI PROFESSIONISTI -  
MANCATO RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DELLE  
DONNE CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI AVVOCATO DI  
USUFRUIRE DEL PERIODO DI MATERNITÀ COSÌ  
COME PREVISTO PER ALTRE LAVORATRICI.**

*Corte Cost., ordinanza 20 dicembre 2012 n.  
312 (Pres. Quaranta, est. Carosi)*

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del mancato riconoscimento alla donna esercente la libera professione di avvocato del «diritto di usufruire del periodo di maternità così come previsto dall'Ordinamento italiano per le altre lavoratrici», atteso che il giudice a quo non dà contezza dei motivi che gli impediscono di applicare alla fattispecie al suo esame la disciplina dell'impedimento a comparire del difensore (artt. 484, comma 2-bis, e 420-ter, comma 5, del codice di procedura penale) senza sollevare la questione di legittimità,

sperimentando così la praticabilità di una soluzione interpretativa idonea a superare la prospettata questione (*Il rimettente solleva la questione a seguito dell'avvenuto deposito di un'istanza di rinvio dell'udienza dibattimentale penale da parte del difensore dell'imputato, per impedimento dovuto alla maternità*).

**SPESE GIUDIZIALI – LIQUIDAZIONE – ATTIVITÀ PROCESSUALE CONCLUSA NELLA VIGENZA DEL D.M. 127 DEL 2004 – APPLICAZIONE ODIERNA DEI CRITERI ALL'EPOCA VIGENTI – CONDIZIONI**

*Cass. Civ., sez. III, sentenza 18 dicembre 2012 n. 23318 (Pres. Petti, rel. Barreca)*

Con riferimento ad un'attività difensiva interamente svolta e completata prima della entrata in vigore dell'art. 9, comma II, del d.l. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito in l. 24 marzo 2012 n. 27, non sono applicabili i nuovi parametri dettati dall'art. 41 del d.m. 20 luglio 2012 n. 140, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 17405/2012).

**DANNO AMBIENTALE – DECRETO LEGGE 135 DEL 2009 – ADEGUAMENTO ALL'ORDINAMENTO COMUNITARIO – DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO COMPRESIVA DELLA DOMANDA DI RIDUZIONE IN PRISTINO – SUSSISTE**

*Cass. Civ., sez. III, sentenza 10 dicembre 2012 n. 22382 (Pres. Massera, rel. Amendola)*

Con riferimento al danno ambientale, alla luce del principio secondo cui vanno evitate tutte le distonie tra l'ordinamento comunitario e quello nazionale, la possibilità di chiedere la riduzione in pristino dello stato dei luoghi – alla luce del nuovo testo dell'art. 303 del t.u. n. 152 del 2006, applicabile anche alle domande proposte in precedenza – deve ritenersi compresa, sebbene non espressamente formulata, nella generica domanda di risarcimento del danno medesimo

## COMPETENZA E GIURISDIZIONE

**CONTROVERSIE TRANSFRONTALIERE – ART. 5 REG. CE 44/2001 – INDIVIDUAZIONE DEL GIUDICE DOTATO DI GIURISDIZIONE E DI QUELLO COMPETENTE TERRITORIALMENTE – SUSSISTE**

*Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 11 dicembre 2012 n. 22731 (Pres. Goldoni, rel. Giusti)*

L'art. 5, n. 5, del regolamento CE n. 44/2001 (al pari delle altre disposizioni del medesimo articolo che indicano fori speciali) non si limita ad individuare l'ordinamento in cui può essere radicata la controversia transnazionale, ma designa anche il giudice territorialmente competente all'interno del medesimo, senza lasciare spazio alle disposizioni sulla competenza territoriale dettate dagli artt. 18 e ss. cod. proc. Civ.

**SCORRIMENTO GRADUATORIA – DIRITTO ALL'ASSUNZIONE – GIURISDIZIONE – DISCRIMINE TRA A.G.O. E GIUDICE AMMINISTRATIVO – SUSSISTE – CONDIZIONI**

*Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 12 novembre 2012 n. 19595 (Pres. Preden, rel. Nobile)*

Con riguardo allo specifico tema del cd. "scorrimento" della graduatoria approvata all'esito della procedura concorsuale, il fenomeno consente la stipulazione del contratto di lavoro con partecipanti risultati idonei e non vincitori, in forza di eventi successivi alla definizione del procedimento concorsuale con l'approvazione della graduatoria. Ciò può avvenire o in applicazione di specifiche previsioni del bando, contemplanti l'ammissione alla stipulazione del contratto del lavoro degli idonei fino ad esaurimento dei posti messi a concorso; ovvero perché viene conservata (per disposizione di atti normativi o del bando) l'efficacia della graduatoria ai fini dell'assunzione degli idonei in relazione a posti resisi vacanti e disponibili entro un determinato periodo di tempo. La pretesa allo "scorrimento", di conseguenza, si colloca di

per sé fuori dell'ambito della procedura concorsuale (esclusa, nella seconda delle ipotesi indicate, proprio dall'ultrattività della graduatoria approvata) ed è conosciuta dal giudice ordinario quale controversia inerente al "diritto all'assunzione", salva la verifica del fondamento di merito della domanda, esulante dall'ambito delle questioni di giurisdizione. L'operatività dell'istituto presuppone necessariamente una decisione dell'amministrazione di coprire il posto utilizzando la graduatoria rimasta efficace (si deve trattare di posti non solo vacanti, ma anche disponibili, e tali diventano sulla base di apposita determinazione), decisione che, una volta assunta, risulta equiparabile all'espletamento di tutte le fasi di una procedura concorsuale, con l'identificazione degli ulteriori vincitori (v. fra le altre Cass. S.U. 29-9-2003 n. 14529, Cass. S.U. 7-2-2007 n. 2698, Cass. S.U. 9-2-2009 n. 3055). In tale quadro, la cognizione della domanda, avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale, riguardante la pretesa al riconoscimento del diritto allo "scorrimento" della graduatoria del concorso espletato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, facendosi valere, al di fuori dell'ambito della procedura concorsuale, il "diritto all'assunzione". Ove, invece, la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di un nuovo concorso, la contestazione investe l'esercizio del potere dell'amministrazione di merito, a cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, la cui tutela spetta al giudice amministrativo ai sensi dell'art. 63, comma quarto, d.lgs. n. 165 del 2001" (v. Cass. S.U. 18-6-2008 n. 16527, Cass. S.U. 16-11-2009 n. 24185, cfr. Cass. S.U. 13-6-2011 n. 12895, Cass. S.U. 7-7-2011 n. 14955). Nello stesso quadro, peraltro, è da qualificare come interesse legittimo la pretesa concernente la contestazione della copertura di un posto dirigenziale vacante mediante conferimento di incarichi a termine e utilizzazione di personale interno, in considerazione della scelta dell'amministrazione contraria alla disponibilità del posto e come tale idonea a rendere "inoperante" l'istituto dello

scorrimento. Infine, nel medesimo quadro, trattandosi parimenti di interesse legittimo e non di diritto soggettivo, va affermata la giurisdizione del giudice amministrativo anche sulla domanda con la quale l'interessato (viceversa) censura la scelta discrezionale dell'amministrazione di provvedere alla copertura di posti dirigenziali vacanti mediante lo scorrimento della graduatoria del concorso in precedenza espletato, anziché tramite l'indizione di un nuovo concorso (v. Cass. S.U. 9-2-2011 n. 3170). In definitiva, allorché la controversia ha per oggetto il controllo giudiziale sulla legittimità della scelta discrezionale operata dall'amministrazione, la situazione giuridica dedotta in giudizio appartiene alla categoria degli interessi legittimi, la cui tutela è demandata al giudice cui spetta il controllo del potere amministrativo ai sensi dell'art. 103 della Costituzione. Del resto, in tale ipotesi, la controversia non riguarda il "diritto all'assunzione" (v. art. 63 comma 2 del d.lgs. n. 165/2001, in relazione al comma 1 dello stesso articolo), proprio per la diversa natura della situazione giuridica azionata.

**RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA – DECRETO PRESIDENZIALE CONFORME AL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO – NATURA GIURIDICA – ATTO GIURISDIZIONALE IN SENSO SOSTANZIALE – CONSEGUENTE RICORRIBILITÀ IN CASSAZIONE**

*Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 19 dicembre 2012 n. 23464(Pres. Preden, rel. Amoroso)*

Il decreto del Presidente della Repubblica che decide sul ricorso straordinario in conformità al parere del Consiglio di Stato è un atto giurisdizionale in senso sostanziale, come tale impugnabile in cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione

**DOMANDE RISARCITORIE PROPOSTE CONTRO LA GERMANIA PER CRIMINI CONTRO L'UMANITÀ COMMESSI DAL TERZO REICH – GIURISDIZIONE ITALIANA – ESCLUSIONE – CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA DELL'AJIA, SENTENZA 3 FEBBRAIO 2012**

*Cass. Pen., sez. I, sentenza 9 agosto 2012 n. 32139 (Pres. Chieffi, rel. Siotto)*

Non sussiste la giurisdizione italiana a conoscere delle domande risarcitorie proposte nei confronti della Repubblica federale di Germania con riguardo ad attività “iure imperii”, ritenute lesive dei valori fondamentali della persona o integranti crimini contro l’umanità, commesse dal Reich tedesco tra il 1943 ed il 1945.

## CONTRATTI E OBBLIGAZIONI

**FATTO DELL'AUSILIARIO – RESPONSABILITÀ – ART. 1228 C.C. - 2049 C.C. - CONDIZIONI - PRINCIPIO CUIUS COMMODA EIUS ET INCOMMODA, O, PIÙ PRECISAMENTE, DELL'APPROPRIAZIONE O AVVALIMENTO DELL'ATTIVITÀ ALTRUI PER L'ADEMPIMENTO DELLA PROPRIA OBBLIGAZIONE**

*Cass. Civ., sez. III, sentenza 11 dicembre 2012 n. 22619 (Pres. Segreto, rel. Scarano)*

La responsabilità per fatto dell'ausiliario (e del preposto) prescinde dalla sussistenza di un contratto di lavoro subordinato, essendo irrilevante la natura del rapporto tra i medesimi sussistente ai fini considerati, fondamentale rilevanza viceversa assumendo la circostanza che dell'opera del terzo il debitore comunque si avvalga nell'attuazione della sua obbligazione, ponendo la medesima a disposizione del creditore (v., da ultimo, con riferimento a diversa fattispecie, Cass., 26/5/2011, n. 11590), sicché la stessa risulti a tale stregua inserita nel procedimento esecutivo del rapporto obbligatorio. La responsabilità che dall'esplicazione dell'attività di tale terzo direttamente consegue in capo all'utilizzatore riposa allora sul principio cuius commoda eius et incommoda, o, più precisamente, dell'appropriazione o avvalimento dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore ne derivino. Né, al fine di considerare interrotto il rapporto in base al quale l'organizzatore o venditore di un pacchetto turistico è chiamato

a rispondere, vale distinguere tra comportamento colposo e comportamento doloso del soggetto agente (che della responsabilità del primo costituisce il presupposto), essendo al riguardo sufficiente (in base a principio che trova applicazione sia nella responsabilità contrattuale che in quella extracontrattuale) la mera occasionalità necessaria (v. Cass., 17/5/2001, n. 6756; Cass., 15/2/2000, n. 1682). Il debitore risponde quindi direttamente di tutte le ingerenze dannose che al dipendente o al terzo preposto della cui opera comunque si avvale sono rese possibili dalla posizione conferitagli rispetto al creditore/danneggiato, e cioè dei danni che può arrecare in ragione di quel particolare contatto cui si espone nei suoi confronti il creditore (nel caso, turista-consumatore di pacchetto turistico

**CONTRATTO PRELIMINARE – IMPEGNO DEL PROMITTENTE VENDITORE A CANCELLARE UNA ISCRIZIONE IPOTECARIA – INADEMPIMENTO – RIFIUTO DEL PROMISSARIO DI STIPULARE IL DEFINITIVO – LEGITIMITÀ – SUSSISTE**

*Cass. Civ., sez. II, sentenza 10 gennaio 2013 n. 513 (Pres. Oddo, rel. Giusti)*

E' inadempiente il promittente venditore che venga meno all'impegno assunto con il preliminare, di provvedere alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria e per l'effetto è legittimo il rifiuto del promissario acquirente di pervenire alla stipula del definitivo. In questa prospettiva, infatti, l'omessa rimozione della iscrizione ipotecaria, da parte del promittente venditore, costituisce un ostacolo alla stipula del definitivo.

## CONTRATTI (SINGOLI)

**PACCHETTI TURISTICI – MANCATO O INESATTO ADEMPIMENTO DELLA PRESTAZIONE DOVUTA – ONERE DELLA PROVA – CIRCA IL FATTO CHE IL “RISULTATO ANOMALI” SIA RICOLLEGABILE A FATTO NON IMPUTABILE – A CARICO DEL VENDITORE/ORGANIZZATORE – SUSSISTE**

*Cass. Civ., sez. III, sentenza 11 dicembre*

2012 n. 22619 (Pres. Segreto, rel. Scarano))

L'organizzatore e il venditore di pacchetti turistici, la cui rispettiva obbligazione è senz'altro di risultato (v. Cass., 3/12/2009, n. 25396; Cass., 9/11/2004, n. 21343), sono tenuti all'adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili, in relazione alla natura della rispettiva attività esercitata, volto all'adempimento della prestazione dovuta ed al soddisfacimento dell'interesse creditorio del turista-consumatore di pacchetti turistici, nonché ad evitare possibili eventi dannosi. In caso di mancato o inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del c.d. pacchetto turistico o package, sono pertanto tenuti a dare la prova che il risultato 'anomalo' o anormale rispetto al convenuto esito della propria prestazione professionale, e quindi dello scostamento da una legge di regolarità causale fondata sull'esperienza, dipende da fatto ad essi non imputabile, in quanto non ascrivibile alla condotta mantenuta in conformità alla diligenza dovuta, in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto. E laddove tale prova non riescano a dare, secondo la regola generale ex artt. 1218 e 2697 c.c. i medesimi rimangono soccombenti. Va posto d'altro canto in rilievo che l'organizzatore e il venditore di pacchetti turistici sono tenuti a risarcire qualsiasi danno subito dal consumatore a causa della fruizione del pacchetto turistico, anche se la responsabilità sia ascrivibile esclusivamente ad altro prestatore di servizi, salvo il diritto di rivalersi nei confronti di costui (v., con riferimento al vettore, Cass., 10/9/2010, n. 19283; Cass., 29/2/2008, n. 5531). L'organizzatore e il venditore di pacchetti turistici rispondono per il mancato o inesatto adempimento sia delle prestazioni direttamente eseguite che di quelle effettuate da prestatori di servizi della cui opera comunque si avvalgano per l'adempimento della prestazione da essi dovuta.

**DANNO ALLA PERSONA**

**RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCEDIMENTO  
INSTAURATO PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO DA  
IRRAGIONEVOLE DURATA – SUPERAMENTO DEL  
TERMINE – INDENNIZZABILITÀ – SUSSISTE**

*Cass. Civ., sez. VI-2, ordinanza 2 gennaio  
2013 n. 1 (Pres. Goldoni, rel. Petitti)*

Il giudizio di equa riparazione è un ordinario processo di cognizione, soggetto, in quanto tale, alla esigenza di una definizione in tempi ragionevoli, esigenza questa tanto più pressante per tale tipologia di giudizi in quanto finalizzati proprio all'accertamento della violazione di un diritto fondamentale nel giudizio presupposto, la cui lesione genera di per sé una condizione di sofferenza e un patema d'animo che sarebbe eccentrico non riconoscere anche per i procedimenti ex lege n. 89 del 2001

**DANNO DA NON RAGIONEVOLE DURATA DEL  
PROCEDIMENTO – LEGGE 89/2001 –  
APPLICABILITÀ AGLI ENTI PUBBLICI –  
ESCLUSIONE**

*Cass. Civ., sez. VI-1, ordinanza 3 dicembre  
2012 n. 21652 (Pres. Salmè, rel. Scaldaferrri)*

Ai fini della determinazione dei soggetti aventi diritto all'equa riparazione, l'espressione contenuta nell'art.2. della legge n.89/2001 può e deve essere interpretata restrittivamente alla luce del disposto dell'art. 34 della CEDU che inequivocamente esclude dal novero degli aventi diritto gli enti pubblici ed in generale ogni ente o articolazione amministrativa pubblica che, in quanto tale, detiene o esercita un pubblico potere.

**DANNO MORALE – AUTONOMIA RISPETTO AL  
DANNO BIOLOGICO – SUSSISTE – AUTOMATISMO  
DELLA LIQUIDAZIONE – ESCLUSIONE –  
LIQUIDAZIONE UNITARIA MA DI TUTTE LE VOCI**

*Cass. Civ., sez. III, sentenza  
13 dicembre 2012 n. 22909*

Il danno morale, pur costituendo un pregiudizio non patrimoniale al pari del danno biologico, non è ricompreso in quest'ultimo e va liquidato a parte, con criterio equitativo che tenga debito conto di tutte le circostanze del caso concreto. E', pertanto, errata la liquidazione in misura pari ad una frazione dell'importo liquidato a titolo di danno biologico, perchè tale criterio non rende evidente e controllabile l'iter logico attraverso cui il giudice di merito è pervenuto alla relativa quantificazione, nè permette di stabilire se e come abbia tenuto conto della gravità del fatto, delle condizioni soggettive della persona, dell'entità della relativa sofferenza e del turbamento del suo stato d'animo (Cass. civ. Sez. 3, 16 febbraio 2012 n. 2228; Idem, 29 novembre 2011 n. 25222; Idem, 12 dicembre 2008 n. 29191, fra le tante). Occorre invece provvedere all'integrale riparazione secondo un criterio di personalizzazione del danno, che, escluso ogni semplicistico meccanismo di liquidazione di tipo automatico, tenga conto, pur nell'ambito di criteri predeterminati, delle condizioni personali e soggettive del danneggiato, della gravità delle conseguenze pregiudizievoli e delle particolarità del caso concreto, al fine di valutare in termini il più possibile equilibrati e realistici, l'effettiva entità del danno (Cass. civ. Sez. Lav., 21 aprile 2011 n. 9238.). Inoltre, pur se l'importo del risarcimento va quantificato in un'unica somma (come indicato da Cass. civ. S.U. 11 novembre 2008 n. 26972, leading case in materia), il giudice deve dimostrare nella motivazione di avere tenuto conto di tutti gli aspetti che il danno non patrimoniale abbia assunto nel caso concreto, ed in particolare del danno insito nella perdita del rapporto parentale, oltre che delle sofferenze morali transeunti (cfr. Cass. civ. Sez. 3, 28 novembre 2008 n. 28423).

**RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE – ASPETTI RELAZIONALI DEL VULNUS ARRECATO ALLA SFERA DELL'ESSERE – RISARCIBILITÀ – SUSSISTE – CD. ASPETTO RELAZIONALE DELLA SOFFERENZA**

*Cass. Civ., sez. III, sentenza 8 gennaio 2013*

*n. 194 (Pres. Amatucci, est. Travaglino)*

Nella complessiva liquidazione del danno non patrimoniale, devono essere considerati anche gli aspetti relazionali del vulnus arrecato alla sfera dell'essere, oltre che del sentire, del danneggiato, dovendosi dunque esaminare partitamente le ripercussioni che l'evento ha ingenerato nel rendere più difficili e complessi i modificati modelli relazionali con suoi interlocutori, ivi compresi i familiari. Merita, pertanto, ristoro anche l'aspetto relazionale della sofferenza

#### FALLIMENTI

**CONCORDATO PREVENTIVO – CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ DEL GIUDICE SUL GIUDIZIO DI FATTIBILITÀ DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO – AMMISSIBILITÀ - CONTENUTO**

*Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 23 gennaio 2013 n. 1521 (Pres. Preden, rel. Piccininni)*

Il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dall'attestazione del professionista, mentre resta riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti; il controllo di legittimità del giudice si realizza facendo applicazione di un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione in cui si articola la procedura di concordato preventivo; il controllo di legittimità si attua verificando l'effettiva realizzabilità della causa concreta della procedura di concordato; quest'ultima, da intendere come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, non ha contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento, finalizzato al superamento della situazione di crisi dell'imprenditore, da un lato, e all'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro

FAMIGLIA

**SCRITTURA PRIVATA SOTTOSCRITTA DAI NUBENDI AL MOMENTO DEL MATRIMONIO – IMPEGNO DELLA MOGLIE A TRASFERIRE AL MARITO UN IMMOBILE DI SUA PROPRIETÀ IN CASO DI FALLIMENTO DEL MATRIMONIO (SEPARAZIONE O DIVORZIO) – NATURA DI ACCORDO CD. PREMATRIMONIALE IN VISTA DEL DIVORZIO – ESCLUSIONE**

*Cass. Civ., sez. III, sentenza 21 dicembre 2012 n. 23713 (Pres. Carnevale, rel. Dogliotti)*

La scrittura privata sottoscritta dai nubendi al momento del matrimonio, contenente l'impegno della moglie a trasferire al marito un immobile di sua proprietà in caso di fallimento del matrimonio (separazione o divorzio), non è inquadrabile nell'ambito degli accordi cd. prematrimoniale in vista del divorzio dove il fallimento del matrimonio non venga considerato come causa genetica dell'accordo, ma sia degradato a mero "evento condizionale". In questi casi viene in rilievo un accordo tra le parti, libera espressione della loro autonomia negoziale, estraneo alla categoria degli accordi prematrimoniali (ovvero effettuati in sede di separazione consensuale) in vista del divorzio, che intendono regolare l'intero assetto economico tra i coniugi o un profilo rilevante (come la corresponsione di assegno), con possibili arricchimenti e impoverimenti.

**ACCORDO CD. PREMATRIMONIALE IN VISTA DEL DIVORZIO – GIURISPRUDENZA DELLA CASSAZIONE FORMATASI SUL PUNTO – PROGRESSIVO "FAVOR" PER QUESTI ACCORDI**

*Cass. Civ., sez. III, sentenza 21 dicembre 2012 n. 23713 (Pres. Carnevale, rel. Dogliotti)*

Gli accordi prematrimoniali in vista del divorzio sono molto frequenti in altri Stati, segnatamente quelli di cultura anglosassone, dove essi svolgono una proficua funzione di

deflazione delle controversie familiari e divorzili. Come è noto, in Italia, la giurisprudenza è orientata a ritenere tali accordi, assunti prima del matrimonio o magari in sede di separazione consensuale, e in vista del futuro divorzio, nulli per illiceità della causa, perché in contrasto con i principi di indisponibilità degli status e dello stesso assegno di divorzio (per tutte, Cass. n. 6857 del 1992). Tale orientamento è criticato da parte della dottrina, in quanto trascurerebbe di considerare adeguatamente non solo i principi del sistema normativo, ormai orientato a riconoscere sempre più ampi spazi di autonomia ai coniugi nel determinare i propri rapporti economici, anche successivi alla crisi coniugale. E' assai singolare che invece siano stati ritenuti validi accordi in vista di una dichiarazione di nullità del matrimonio, perché sarebbero correlati ad un procedimento dalle forti connotazioni inquisitorie, volto ad accertare l'esistenza o meno di una causa di invalidità del matrimonio, fuori da ogni potere negoziale di disposizione degli status: tra le altre, Cass. n. 248 del 1993). Giurisprudenza più recente della Cassazione ha invece sostenuto che tali accordi non sarebbero di per sé contrari all'ordine pubblico; più specificamente il principio dell'indisponibilità preventiva dell'assegno di divorzio dovrebbe rinvenirsi nella tutela del coniuge economicamente più debole, e l'azione di nullità (relativa) sarebbe proponibile soltanto da questo (al riguardo, tra le altre, Cass. n. 8109 del 2000; n. 2492 del 2001; n. 5302/2006).

**DELEGA DEL GIUDICE AI SERVIZI SOCIALI IN ORDINE ALL'EVENTUALE AMPLIAMENTO DELLE MODALITÀ DI VISITA TRA GENITORE E FIGLIO – ABDICAZIONE DEL GIUDICE AL DOVERE EX ART. 155 C.C. – NON SUSSISTE – DELEGA COMPRENSIVA DELLA POSSIBILITÀ DI AMPLIARE IL DIRITTO DI VISITA – ILLEGITTIMITÀ – ESCLUSIONE**

*Cass. Civ., sez. I, sentenza 11 gennaio 2013 n. 601 (Pres. Luccioli, rel. De Chiara)*

Con l'affidare ai servizi sociali il compito di disciplinare le modalità degli incontri genitore

– figlio, il Tribunale non abdica al potere spettantegli ai sensi dell'art. 155 c.c., dove – seppur in modo non dettagliato – fornisca comunque delle istruzioni al Servizio delegato; inoltre, la facoltà concessa ai servizi di ampliare le modalità e la durata di tali incontri, sino a giungere eventualmente anche a incontri liberi, non costituisce un limite al diritto del genitore, bensì una disposizione a lui favorevole, che lo solleva dall'onere di richiedere la concessione di detto ampliamento al giudice, il cui intervento, peraltro, resta necessario in caso di valutazione negativa da parte dei servizi.

**AFFIDAMENTO DEL MINORE A GENITORE CHE ABBA INSTAURATO UNA FAMIGLIA INCENTRATA SU COPPIA OMOSESSUALE – IDONEITÀ DEL CONTESTO FAMILIARE AD EDUCARE ED ISTRUIRE IL MINORE – SUSSISTE**

*Cass. Civ., sez. I, sentenza 11 gennaio 2013 n. 601 (Pres. Luccioli, rel. De Chiara)*

E' un mero pregiudizio quello per cui sia dannoso per l'equilibrato sviluppo del bambino il fatto di vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale. In tal modo si dà per scontato ciò che invece è da dimostrare, ossia la dannosità di quel contesto familiare per il bambino.

**SENTENZA DI ANNULLAMENTO DEL MATRIMONIO PRONUNCIATA DAL TRIBUNALE ECCLESIASTICO – DELIBAZIONE – RILEVANZA DELLA DURATA DEL MATRIMONIO – CONTRASTO DI GIURISPRUDENZA – RIMMISSIONE ALLE SEZIONI UNITE**

*Cass. Civ., sez. I, sentenza 14 gennaio 2013 n. 712 (Pres. est. Luccioli)*

Sussiste contrasto di giurisprudenza in ordine alla possibilità di delibare la sentenza di annullamento del matrimonio, emessa dal tribunale ecclesiastico, dove l'unione abbia avuto lunga durata e si sia dunque protratta nel tempo: la questione va quindi rimessa alle Sezioni Unite (contrasto di giurisprudenza: per Cass. Civ. 1343/2011, il fatto che il matrimonio si sia protratto per lunga durata osta alla delibazione dell'eventuale sentenza

di annullamento; per Cass civ. 8926/2012, può essere affermato, invece, un generale principio di irrilevanza, ai fini della delibazione, della durata della convivenza).

**SEPARAZIONE/DIVORZIO – RICHIESTE ISTRUTTORIE – PROVE GENERICHE – AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE**

*Cass. civ., sez. I, sentenza 18 gennaio 2013 n. 1239 (Pres. Carnevale, rel. Dogliotti)*

Sono generiche e pertanto inammissibili le prove formulate nel senso di attribuire alla parte (nel caso di specie: il coniuge) comportamenti vaghi senza dedurre specifiche circostanze al riguardo

**CASA CONIUGALE – ART. 155-QUATER C.C. MANTENIMENTO – CLAUSOLA CHE STABILISCE L'AUTOMATICO AUMENTO DELL'IMPORTO QUANDO L'ASSEGNATARIO LASCERÀ LA CASA CONIUGALE – LEGITTIMITÀ – SUSSISTE**

*Cass. civ., sez. I, sentenza 18 gennaio 2013 n. 1239 (Pres. Carnevale, rel. Dogliotti)*

E' legittima la clausola con cui il giudice stabilisca che l'assegno spettante al coniuge debole assegnatario della casa coniugale, sia automaticamente aumentato non appena questi lasci l'abitazione, in applicazione dell'art. 155-quater c.c.

**FATTI ILLECITI**

**MODULO CID (CONVENZIONE INDENNIZZO DIRETTO) – PROVA DELL'ESISTENZA DEL RAPPORTO ASSICURATIVO – ONERE DELL'ASSICURATORE CHE VOGLIA CONTESTARLO DI SOLLEVARE LE CONTESTAZIONI DALLA RICEZIONE – SUSSISTE – CONTESTAZIONE TARDIVA – EFFETTI – INCONTROVERTIBILITÀ DEL RAPPORTO ASSICURATIVO – SUSSISTE**

*Cass. Civ., sez. III, sentenza 20 dicembre 2012 n. 23614 (Pres. Preden, rel. Chiarini)*

Nel caso di scontro tra veicoli a motore per i



quali vi sia obbligo di assicurazione i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro sono tenuti a denunciare il sinistro avvalendosi del modulo fornito dall'impresa, il cui modello è approvato con decreto ministeriale (cd. CID). Quindi la prima funzione del "modulo", sostituendosi all'avviso che l'art. 1913 cod. civ. prescrive all'assicurato, è la denuncia del sinistro, all'assicuratore da cui l'assicurato chiede di esser garantito (Cass. 18709 del 2010), con tutte le modalità e circostanze del caso concreto che possono rilevare ai fini di agevolare la determinazione del danno e facilitare l'accertamento del diritto e le conciliazioni (Cass. 3276 del 1997). E poiché i nomi degli assicurati e delle compagnie di assicurazione costituiscono dati essenziali del modulo e alla richiesta risarcitoria presentata secondo le modalità di Legge deve esser allegata la copia del modulo di denuncia del sinistro debitamente compilato, è dalla ricezione del medesimo che l'assicuratore ha l'onere di contestare l'esistenza del rapporto assicurativo *(Nella fattispecie invece emergeva dalla sentenza impugnata "che, benché l'art. 167 primo comma cod. proc. civ. impone al convenuto di assumere specifica posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della sua domanda nella specie art. 18 della legge del 1969 n. 990 in base alla denuncia di sinistro effettuata dal proprietario/conducente F. con riferimento all'autoveicolo da lui condotto e alla sua responsabilità, contenuta nel modulo di cui al precitato art. 5, secondo quanto accertato dal giudice di appello - neppure in comparsa di risposta in primo grado l'assicurazione ... aveva negato che il F. fosse suo assicurato per la responsabilità civile con conseguente preclusione al riguardo di nuove deduzioni in corso di causa. Pertanto le lamentate violazioni di legge sussistono e i motivi vanno accolti).*

**MORTE DELLA CASALINGA – RISARCIMENTO AI CONGIUNTI - SUSSISTE – CONDIZIONI E MODALITÀ**

*Cass. Civ., sez. III, sentenza 13 dicembre 2012 n. 22909 (Pres. Finocchiaro, rel.*

*Lanzillo)*

In caso di morte di una casalinga i congiunti conviventi hanno diritto al risarcimento del danno subito per la perdita delle prestazioni attinenti alla cura ed assistenza dalla stessa fornita, le quali, benché non produttive di reddito, sono valutabili economicamente, o facendo riferimento al criterio del triplo della pensione sociale o ponendo riguardo al reddito di una collaboratrice familiare (con gli opportuni adattamenti per la maggiore ampiezza di compiti esercitati dalla casalinga) (Cass. civ. Sez. 3, 12 settembre 2005 n. 18092; Idem, 24 agosto 2007 n. 17977; Idem). Inoltre, il diritto al risarcimento spetta anche nei casi in cui la vittima si avvallesse di aiuti o collaboratori domestici, perchè comunque i suoi compiti risultano di maggiore ampiezza, intensità e responsabilità rispetto a quelli espletati da un prestatore d'opera dipendente (Cass. civ. Sez. 3, n. 17977, cit; Idem, 20 luglio 2010 n. 16896). Quanto alla prova dei compiti che svolgeva la casalinga defunta, se c'è un caso in cui il ricorso alla prova per presunzioni è da ritenere autorizzato ed auspicabile è per l'appunto quello in esame, salva restando l'esigenza che il danneggiato fornisca la prova specifica del danno nei casi in cui avanzi, in relazione alla morte di una casalinga, pretese di particolare rilievo economico, od inconsuete ed abnormi in relazione a quanto avviene nella normalità dei casi.

**PERDITA DEL CONGIUNTO – RAPPORTO DI CONIUGIO TRA MARITO E MOGLIE – MORTE DEL CONIUGE – INTERVENUTA SEPARAZIONE – DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO IN FAVORE DEL CONIUGE SEPARATO SUPERSTITE – SUSSISTE - CONDIZIONI**

*Cass. Civ., sez. III, sentenza 17 gennaio 2013 n. 1025 (Pres. Massera, rel. Giacalone)*

Il risarcimento del danno non patrimoniale sotto il profilo del pregiudizio morale può essere accordato ad un coniuge per la morte dell'altro anche se vi sia tra le parti uno stato di separazione personale, purché si accerti che l'altrui fatto illecito (nella specie il sinistro

stradale causa del decesso) abbia provocato nel coniuge superstite quel dolore e quelle sofferenze morali che solitamente si accompagnano alla morte di una persona più o meno cara. Tuttavia, è necessario dimostrare che, nonostante la separazione, sussista ancora un vincolo affettivo particolarmente intenso, con la conseguenza che l'evento morte ha determinato un pregiudizio in capo al superstite. Per cui, anche se non vi era più un progetto di vita in comune, il precedente rapporto coniugale e la permanenza di un vincolo affettivo, rilevabili dalla presenza di un figlio, all'epoca minorenni, nato dall'unione e dal breve lasso di tempo intercorso dalla frattura della vita coniugale, legittimano la richiesta di risarcimento.

#### IMMIGRAZIONE E STRANIERI

**DIRETTIVA 2004/83/CE – NORME MINIME SULLE CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO O DI BENEFICIARIO DELLA PROTEZIONE SUSSIDIARIA – APOLIDI D'ORIGINE PALESTINESE CHE SONO EFFETTIVAMENTE RICORSI ALL'ASSISTENZA DELL'AGENZIA DELLE NAZIONI UNITE PER IL SOCCORSO E L'OCCUPAZIONE DEI PROFUGHI PALESTINESI NEI PAESI DEL VICINO ORIENTE (UNRWA) – DIRITTO DI TALI APOLIDI AL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO IN BASE ALL'ARTICOLO 12, PARAGRAFO 1, LETTERA A), SECONDO PERIODO, DELLA DIRETTIVA 2004/83 – PRESUPPOSTI D'APPLICAZIONE – CESSAZIONE DI DETTA ASSISTENZA DA PARTE DELL'UNRWA “PER QUALSIASI MOTIVO” – PROVA – CONSEGUENZE PER GLI INTERESSATI RICHIEDENTI LO STATUS DI RIFUGIATO – DIRITTO A ESSERE “IPSO FACTO AMMESSI AI BENEFICI [DI TALE] DIRETTIVA” – RICONOSCIMENTO DI DIRITTO DELLA QUALIFICA DI “RIFUGIATO” AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, LETTERA C), DELLA STESSA DIRETTIVA E CONCESSIONE DELLO STATUS DI RIFUGIATO CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 13 DI QUEST'ULTIMA**

*Corte Giust. UE, Grande Sezione, sentenza 19 dicembre 2012 - causa C-364/11 – (Pres. Skouris, rel. Bay Larsen)*

L'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), secondo periodo, della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che la cessazione della protezione o dell'assistenza da parte di un organo o di un'agenzia delle Nazioni Unite diversi dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati (HCR) «per qualsiasi motivo» riguarda altresì la situazione di una persona che, dopo essere ricorsa effettivamente a tale protezione o assistenza, non vi è più ammessa per un motivo che esula dalla sua sfera di controllo e prescinde dalla sua volontà. Spetta alle autorità nazionali competenti dello Stato membro responsabile dell'esame della domanda di asilo presentata da un tale soggetto accertare, con una valutazione su base individuale della domanda, che quest'ultimo è stato obbligato a lasciare l'area di operazioni di detto organo o agenzia, il che si verifica qualora si sia trovato in uno stato personale di grave insicurezza e l'organo o l'agenzia di cui trattasi non sia stato in grado di garantirgli, in detta area, condizioni di vita conformi ai compiti spettanti a tale organo o agenzia.

L'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), secondo periodo, della direttiva 2004/83 deve essere interpretato nel senso che, ove le autorità competenti dello Stato membro responsabile dell'esame della domanda di asilo abbiano accertato che, per quanto riguarda il richiedente, ricorre il presupposto relativo alla cessazione della protezione o dell'assistenza dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nei paesi del Vicino Oriente (UNRWA), il fatto di essere ipso facto «ammesso ai benefici [di tale] direttiva» implica il riconoscimento, da parte di detto Stato membro, della qualifica di rifugiato ai sensi dell'articolo 2, lettera c), di detta direttiva e la concessione automatica dello status di rifugiato al richiedente, sempre che tuttavia a quest'ultimo non siano applicabili i

paragrafi 1, lettera b), o 2 e 3 di tale articolo 12.

**LAVORO, PREVIDENZA, LEGISLAZIONE SOCIALE**

**PROPOSTA RIVOLTA DAL DATORE AL LAVORATORE DI ESSERE TRASFERITO, PREVIO LICENZIAMENTO E RIASSUNZIONE, IN ALTRA STRUTTURA CON NUMERO DI DIPENDENTI INFERIORE A 15 – RIFIUTO DEL LAVORATORE – LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO – ILLEGITTIMITÀ – SUSSISTE**

*Cass. Civ., sez. lav., sentenza 2 gennaio 2013 n. 6 (Pres. Venuti, rel. D'Antonio)*

Il dipendente che rifiuti la proposta rivoltagli dal datore di lavoro, di essere trasferito, previo licenziamento e riassunzione, in altra struttura con numero di dipendenti inferiore a 15, non è idoneo a costituire giustificato motivo oggettivo e, pertanto, il conseguente licenziamento è illegittimo.

**MISURE DI PROTEZIONE DELLE PERSONE PRIVE DI AUTONOMIA**

**AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO – NOMINA DELL'AMMINISTRATORE IN PREVISIONE DELLA FUTURA INCAPACITÀ – RICORSO PROPOSTO DALLA PERSONA CHE SI TROVI IN PIENA CAPACITÀ, IN VISTA DELLO STATO FUTURO DI INCAPACITÀ – DESIGNAZIONE “DE FUTURO” – ATTUALITÀ DELLO STATO DI INCAPACITÀ – NECESSITÀ – SUSSISTE**

*Cass. Civ., sez. VI, sentenza 20 dicembre 2012 n. 23707 (Pres. Luccioli, rel. Cultrera)*

Al fine della nomina dell'amministratore di sostegno designato con scrittura privata in previsione della futura incapacità, è necessaria la sussistenza della condizione attuale della incapacità della designante, requisito che consente l'attivazione della procedura e l'ingresso dell'istituto. Designato in vista di una probabile futura incapacità o infermità, l'amministratore di sostegno va dunque nominato dal giudice nella persona

indicata nell'atto, a meno di motivate gravi ragioni ostantive, ma se e quando tale condizione si sarà verificata.

**AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO – NOMINA DELL'AMMINISTRATORE IN PREVISIONE DELLA FUTURA INCAPACITÀ – RICORSO PROPOSTO DALLA PERSONA CHE SI TROVI IN PIENA CAPACITÀ, IN VISTA DELLO STATO FUTURO DI INCAPACITÀ – DESIGNAZIONE “DE FUTURO” – INTRODUZIONE DI DIRETTIVE ANTICIPATE DI TRATTAMENTO TERAPEUTICO (DAP) – ART. 408 C.C. – EFFETTI**

*Cass. Civ., sez. VI, sentenza 20 dicembre 2012 n. 23707 (Pres. Luccioli, rel. Cultrera)*

Le direttive anticipate di trattamento terapeutico sono espressione dell'autodeterminazione della persona, in cui si esplica e si realizza il rispetto della dignità umana. Pertanto, l'atto ex art. 408 c.c., con cui il soggetto indica al suo futuro amministratore di sostegno le scelte terapeutiche che dovranno essere compiute nel suo interesse: 1. vincolano l'amministratore di sostegno, seppur i suoi poteri non sono prestabiliti ma fissati dal giudice tutelare nell'esercizio del suo potere decisionale, nel perseguire la finalità della “cura” necessaria a garantire la protezione del beneficiario e nell'attuarne le “aspirazioni”, prestando il consenso o il dissenso informato agli atti di cura che impongono trattamenti sanitari; 2. orientano l'intervento sanitario; 3. impongono la deliberazione da parte del giudice, segnatamente nell'attribuzione dei poteri da assegnare all'amministratore di sostegno

**PROCEDIMENTO CIVILE**

**SPESE DI GIUSTIZIA – AUSILIARI DEL MAGISTRATO – DOMANDA DI LIQUIDAZIONE PER GLI ONORARI E LE SPESE PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO – TERMINE DI DECADENZA DI CENTO GIORNI DAL COMPIMENTO DELLE OPERAZIONI – ECCESSIVA BREVIITÀ DEL TERMINE.**

*Corte Cost., ordinanza 19 dicembre 2012 n.*

306 (Pres. Quaranta, est. Napolitano)

In materia di compenso spettante all'ausiliario del magistrato, il termine, di cui all'art. 71, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2005 – avente la durata di cento giorni, a partire dal compimento di un atto (la conclusione delle operazioni peritali) svolto dal medesimo soggetto in danno del quale il termine stesso decorre – non risulta essere talmente breve da costituire un serio impedimento all'esercizio del diritto sottostante. Tale disposizione, peraltro, disciplina non un'ipotesi di prescrizione breve ma, piuttosto, una di prescrizione presuntiva, caratterizzata dal fatto che in essa il decorso del tempo non spiega effetti giuridici di tipo sostanziale, comportando l'estinzione della relativa posizione soggettiva, ma di tipo processuale, comportando l'inversione, e l'aggravamento, dell'onere probatorio: vi è, per l'effetto, un consolidato indirizzo giurisprudenziale che reputa l'art. 2956, numero 2), cod. civ. non applicabile alla fattispecie de qua, in quanto la disciplina della prescrizione presuntiva è estranea alle ipotesi in cui, come indubitabilmente nel caso di cui al giudizio a quo, il diritto al quale il termine prescrizionale si riferisce tragga origine da atti caratterizzati dall'uso della forma scritta (così da ultimo: Corte di cassazione 4 luglio 2012, n. 11145).

**POTERI DEL GIUDICE DI APPELLO – ASSUNZIONE DI PROVE EX OFFICIO NEL CASO IN CUI LA CAUSA NON SIA STATA SUFFICIENTEMENTE ISTRUITA IN PRIMO GRADO - ESCLUSIONE**

*Cass. Civ., sez. II, sentenza 19 dicembre 2012 n. 23443 (Pres. Goldoni, rel. Mazzacane)*

Non sussiste alcuna norma o principio di carattere generale da cui desumere la sussistenza di un potere da parte del giudice di appello di disporre d'ufficio determinate prove (fatta eccezione per quanto previsto nel rito del lavoro dall'art. 437 c.p.c.) per il fatto che la causa non sia stata sufficientemente istruita, ostando anzi a tale assunto proprio il principio dispositivo delle prove stesse in base al quale il giudice deve decidere la causa

sulla base delle risultanze istruttorie ritualmente acquisite

**TRASPORTO PUBBLICO – SCIOPERO – MOTIVO DI LEGITTIMO IMPEDIMENTO A COMPARIRE IN UDIENZA (NEL CASO DI SPECIE: PENALE) - ESCLUSIONE**

*Cass. Pen., sez. V, sentenza 8 novembre 2012 n. 43178 (Pres. Teresi, rel. Pistorelli)*

Gli scioperi indetti nel settore del trasporto pubblico - anche se privi di valenza nazionale - devono per legge essere preceduti da congruo preavviso, quanto dunque consente all'Avvocato di potersi organizzare in previsione di incombenzi fissati dagli uffici giudiziari. Deve comunque osservarsi che la scelta del difensore di utilizzare per raggiungere il luogo di celebrazione del processo il treno non è per nulla imposta dalle circostanze, cosicché l'annullamento di quest'ultimo è eventualità cui il suddetto si è consapevolmente ed imprudentemente esposto senza nemmeno osservare la comune diligenza nell'accertarsi in anticipo del suo regolare funzionamento.

**ISTANZA DI RICUSAZIONE – SOSPENSIONE DEL PROCESSO AUTOMATICA - ESCLUSIONE – CONSEGUENZE**

*Cass. Civ., sez. III, sentenza 13 dicembre 2012 n. 22917 (Pres. Salmé, rel. De Stefano)*

La presentazione dell'istanza di ricusazione non sospende mai, di per sé sola, il procedimento nel quale è avanzata spettando al giudice ricusato la delibazione sommaria circa la non manifesta inammissibilità della istanza stessa. Ne consegue che, ove la decisione sulla medesima sia intervenuta in un momento anteriore alla scadenza dei termini già fissati dal giudice ricusato ai sensi dell'art. 190 c.p.c., questi ben può decidere la causa senza alcun bisogno di una formale riassunzione.

**ONERE DI CONTESTAZIONE – NELLA COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA – ART. 167 COMMA I C.P.C. - SUSSISTE – CONTESTAZIONE TARDIVA –**

**EFFETTI – PRECLUSIONE DI NUOVE DEDUZIONI IN CORSO DI CAUSA – SUSSISTE**

*Cass. Civ., sez. III, sentenza 20 dicembre 2012 n. 23614 (Pres. Preden, rel. Chiarini)*

L'art. 167 primo comma cod. proc. civ. impone al convenuto di assumere specifica posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della sua domanda. Ne consegue che, dove il convenuto, nella comparsa di risposta non assolva detto onere, sono precluse al riguardo nuove deduzioni in corso di causa

**ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE – POTERE DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO DI VALUTARE I TITOLI DI APPARTENENZA DEI BENI RINVENUTI NELL'ABITAZIONE DEL DEBITORE – SUSSISTENZA – ESCLUSIONE**

*Cass. Civ., sez. III, sentenza 20 dicembre 2012 n. 23625 (Pres. Trifone, rel. Cirillo)*

In tema di espropriazione mobiliare presso il debitore, l'art. 513 cod. proc. civ. pone una presunzione di appartenenza al debitore dei beni che si trovano nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti. Pertanto, poiché l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario in sede di pignoramento mobiliare è meramente esecutiva, deve ritenersi preclusa al medesimo qualsiasi valutazione giuridica dei titoli di appartenenza dei beni da sottoporre al pignoramento, rimanendo a disposizione degli eventuali terzi proprietari lo strumento processuale dell'opposizione di terzo all'esecuzione.

**PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – REVOCA – ART. 136 COMMA III D.P.R. 115/2002 – EFFICACIA - RETROATTIVA**

*Cass. Civ., sez. II, sentenza 3 gennaio 2013 n. 65 (Pres. Bursese, rel. Falaschi)*

In materia di D.P.R. n. 115 del 2002, in base all'art. 136, comma 3, la revoca ha come effetto quello di ripristinare retroattivamente l'obbligo della parte assistita in giudizio di sopportare personalmente le spese della sua

difesa (restando immutato il rapporto di rappresentanza e difesa nel processo che si fonda sulla designazione del difensore da parte del soggetto precedentemente ammesso al patrocinio a spese dello Stato: così Cass. 5 marzo 2010 n. 5364) (v. nel senso di cui sopra, Cass. 11 novembre 2011 n. 23635).

**COMPENSAZIONE DELLE SPESE DI LITE - DIVERSITÀ NOTEVOLE DI IMPORTO TRA IL RISARCIMENTO CHIESTO E QUELLO RICONOSCIUTO IN PRIMO GRADO – SUSSISTE**

*Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 4 gennaio 2013 n. 134 (Pres. Finocchiaro, rel. Carluccio)*

La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92 c.p.c., comma 2), sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo". (Cass. 21 ottobre 2009, n. 22381). In questa ottica, la compensazione può trovare giustificazione nella diversità notevole di importo tra il risarcimento chiesto e quello riconosciuto in primo grado.

**RIPRODUZIONI MECCANICHE – ART. 2712 C.C. - DISCONOSCIMENTO E MANCATO RICONOSCIMENTO - DIFFERENZE**

*Cass. Civ., sez. III, sentenza 17 gennaio 2013 n. 1033 (Pres. Massera, rel. Giacalone)*

In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 cod. civ., il "disconoscimento" che fa perdere alle riproduzioni stesse la loro qualità di prova - e che va distinto dal "mancato riconoscimento", diretto o indiretto, il quale, invece, non esclude che il giudice possa liberamente apprezzare le riproduzioni

legittimamente acquisite -, pur non essendo soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 cod. proc. civ., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendo concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (Cass. n. 2117/2011; 8998/2001).

**SPESE DELLA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO –  
POSTE A CARICO DI ENTRAMBE LE PARTI – IN  
CASO DI PARTE TOTALMENTE VITTORIOSA –  
LEGITTIMITÀ – SUSSISTE**

*Cass. Civ., sez. II, sentenza 18 gennaio 2013  
n. 1256 (Pres. Felicetti, rel. Parziale)*

Il giudice di merito, può legittimamente disporre la ripartizione per quote uguali delle spese della consulenza tecnica d'ufficio fra la parte soccombente e la parte totalmente vittoriosa: e ciò perché la CTU, nel processo civile, è essenzialmente strutturata quale ausilio fornito al giudice da un suo collaboratore esterno all'ordine giudiziario, piuttosto che quale mezzo di prova in senso proprio, costituendo, dunque, un atto necessario del processo che l'ausiliare compie nell'interesse generale della Giustizia e, correlativamente, nell'interesse comune delle parti.

## PROPRIETÀ

**VEDUTA – ART. 900 C.C. - CONFIGURABILITÀ –  
CONDIZIONI - DATI DI COMUNI ESPERIENZA –  
MURETTO PERIMETRALE DI LUNGHEZZA NON  
SUPERIORE A 90 CM**

*Cass. Civ., sez. II, sentenza 5 novembre 2012  
n. 18910 (Pres., rel. Piccialli)*

Per configurarsi gli estremi di una veduta ai sensi dell'art. 900 u.p. c.c, conseguentemente, soggetta alle regole di cui ai successivi artt. 905 e 907, è necessario che le c.d. inspectio et prospectio in alienum, vale a dire le possibilità di "affacciarsi e guardare di fronte, obliquamente o lateralmente", siano esercitabili in condizioni di sufficiente

comodità e sicurezza (al riguardo v., tra le altre, Cass. nn. 5904/81, 3265/87, 7267/03). Si può in particolare escludere dove, in concreto, il muretto perimetrale del terrazzo sia risultato essere alto soltanto cm. 90. La sola considerazione, basata su un dato di oggettiva inconfutabilità, che tale altezza corrisponda, più o meno, a quella del "basso ventre" di una persona di ordinaria statura (da intendersi, come già è stato precisato dalla Suprema Corte, compresa tra i limiti minimi e massimi che normalmente si registrano nell'ambito della popolazione, e non necessariamente coincidente con la media di tali valori: v. sent. nn. 76267/93, 3285/87) così da non consentire l'adeguata protezione del "petto" della stessa nell'eventuale affaccio (che comporterebbe intuibili e pericolosi sbilanciamenti in avanti dell'osservatore), risulta di per sé sola sufficiente ad escludere il requisito della sicurezza, a prescindere dalla rilevanza o meno dell'esiguità dello spessore del muretto in questione, manufatto che per la sua ridotta elevazione rispetto al pavimento neppure può definirsi un "parapetto".

**INSTALLAZIONE DI VIDEOCAMERE – RIPRESA DEI  
SOLI SPAZI COMUNI – ILLEGITTIMITÀ – NON  
SUSSISTE**

*Cass. Civ., sez. II, sentenza 3 gennaio 2013  
n. 71 (Pres. Triola, rel. Scrima)*

Non sussistono gli estremi atti ad integrare il delitto di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis cod. pen.) nel caso in cui un soggetto effettui riprese dell'area condominiale destinata a parcheggio e del relativo ingresso, trattandosi di luoghi destinati all'uso di un numero indeterminato di persone e, pertanto, esclusi dalla tutela di cui all'art. 615 bis cod. pen., la quale concerne, sia che si tratti di "domicilio", di "privata dimora" o "appartenenze di essi", una particolare relazione del soggetto con l'ambiente in cui egli vive la sua vita privata, in modo da sottrarla ad ingerenze esterne indipendentemente dalla sua presenza (v. Cass., pen., 29 ottobre 2008, n. 44701).

## PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

**DIRITTO DI ACCESSO – INTERESSE CHE GIUSTIFICA L'ACCESSO – INTERESSE CONCRETO E ATTUALE – NECESSITÀ - SUSSISTE – INTERESSE GENERALIZZATO AL CONTROLLO SULL'AMMINISTRAZIONE - ESCLUSIONE**

*Tar Lazio - Roma, sez. II, sentenza 20 gennaio 2012 n. 657 (Pres. Tosti, est. Stanizzi)*

Il riconoscimento del diritto di accesso a chiunque vi abbia interesse non ha introdotto alcun tipo di azione popolare diretta a consentire una sorta di controllo generalizzato sull'Amministrazione, essendo l'accesso consentito solo a coloro ai quali gli atti stessi, direttamente o indirettamente, si rivolgono e che se ne possono eventualmente avvalere per la tutela di una posizione soggettiva che, anche se non deve necessariamente assumere la consistenza dell'interesse legittimo o del diritto soggettivo, deve essere però giuridicamente tutelata, non potendo identificarsi con il generico e indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento della P.A., il che vale anche quando tale interesse venga azionato da parte di un'associazione rappresentativa che agisca a tutela di tutti i cittadini in maniera indifferenziata, mancando in tal caso la titolarità di un interesse meritevole di tutela da parte dell'ordinamento alla conoscenza della documentazione. *(Nel caso di specie, la Codacons aveva presentato istanza all'Agenzia delle Entrate di Roma al fine di ottenere l'accesso alla documentazione inerente il contratto di servizio tra la Rai e l'Agenzia della Entrate, il programma di controllo, verifica e monitoraggio dei mancati pagamento del canone RAI e le modalità di recupero dello stesso, nonché ai registri delle spese sostenute per l'attività di accertamento e di recupero del canone, anche di quello speciale. L'Agenzia aveva respinto l'istanza ed il Tar rigetta il ricorso del Codacons)*

**APPALTI PUBBLICI – DIRETTIVA 2004/18/CE – ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2, LETTERE A) E D) –**

**SERVIZI – STUDIO E VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITÀ SISMICA DI STRUTTURE OSPEDALIERE – CONTRATTO CONCLUSO TRA DUE ENTI PUBBLICI, UNO DEI QUALI È UN'UNIVERSITÀ – ENTE PUBBLICO QUALIFICABILE COME OPERATORE ECONOMICO – CONTRATTO A TITOLO ONEROSO – CORRISPETTIVO NON SUPERIORE AI COSTI SOSTENUTI**

*Corte Giust. UE, Grande Sez., sentenza 19 dicembre 2012, nella causa C-159/11 (Pres. Skouris, rel. Šváby)*

Il diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici osta ad una normativa nazionale che autorizzi la stipulazione, senza previa gara, di un contratto mediante il quale taluni enti pubblici istituiscono tra loro una cooperazione, nel caso in cui – ciò che spetta al giudice del rinvio verificare – tale contratto non abbia il fine di garantire l'adempimento di una funzione di servizio pubblico comune agli enti medesimi, non sia retto unicamente da considerazioni ed esigenze connesse al perseguimento di obiettivi di interesse pubblico, oppure sia tale da porre un prestatore privato in una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti

## SOCIETÀ

**SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA – AVVISO DI CONVOCAZIONE – PROVA DELLA TEMPESTIVA SPEDIZIONE NEL TERMINE PREVISTO DALLA LEGGE O DALLO STATUTO – PRESUNZIONE DI RICEZIONE – RIMESIONE ALLE SEZIONI UNITE**

*Cass. Civ., sez. II, ordinanza 4 settembre 2012 n. 14470 (Pres. Fioretti, rel. Scaldaferrì)*

Va rimessa al Primo Presidente, per l'eventuale rimessione alle Sezioni Unite, la questione se la tempestiva spedizione, nel rispetto del termine legale o statutario di cui all'art. 2484 (ora 2479 bis) cod. civ., dell'avviso di convocazione all'assemblea di s.r.l. faccia presumere in via assoluta, o soltanto relativa, l'avvenuta ricezione e, dunque, la regolarità della convocazione.

**SUCCESSIONI**

**SUCCESSIONI – SCHEDA TESTAMENTARIA – CTU GRAFOLOGICA – RAPPORTO TRA ESITO DELLA CONSULENZA E CONCLUSIONI POSTE A BASE DELLA DECISIONE – NECESSITÀ DI EVITARE SCELTE ILLOGICHE – SUSSISTE**

*Cass. Civ., sez. II, sentenza 19 dicembre 2012 n. 23443 (Pres. Goldoni, rel. Mazzacane)*

Il convincimento espresso dal giudice (nel caso di specie: Corte di Appello) risulta il frutto di un percorso argomentativo illogico e contraddittorio, dove il condiviso esito della CTU grafologica espletata nel processo mal si concilia con la conclusione posta a base della decisione poi assunta.

**STATO E REGIONI**

**ISTRUZIONE - ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - DISCIPLINA DEI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO NON CURRICOLARI - PREVISTA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 18 DELLA LEGGE N. 196 DEL 2007 - LAMENTATA INTERFERENZA NELLA MATERIA DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DI COMPETENZA ESCLUSIVA REGIONALE, LAMENTATA APPLICAZIONE DI REGOLAMENTO STATALE - DURATA NON SUPERIORE A SEI MESI - BENEFICIARI ESCLUSIVI NEODIPLOMATI O NEOLAUREATI NON OLTRE 12 MESI DAL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI STUDIO - LAMENTATA INTERFERENZA NELLA MATERIA DELLA FORMAZIONE ESTERNA ALL'AZIENDA DI COMPETENZA ESCLUSIVA REGIONALE, MANCANZA DI COINVOLGIMENTO DELLE REGIONI**

*Corte Cost., sentenza 19 dicembre 2012 n. 287 (Pres. Quaranta, est. Mattarella)*

Dopo la riforma costituzionale del 2001, la competenza esclusiva delle Regioni in materia di istruzione e formazione professionale «riguarda la istruzione e la formazione professionale pubbliche che possono essere impartite sia negli istituti scolastici a ciò

destinati, sia mediante strutture proprie che le singole Regioni possano approntare in relazione alle peculiarità delle realtà locali, sia in organismi privati con i quali vengano stipulati accordi». Viceversa, la disciplina della formazione interna – ossia quella formazione che i datori di lavoro offrono in ambito aziendale ai propri dipendenti – di per sé non rientra nella menzionata materia, né in altre di competenza regionale; essa, essendo intimamente connessa con il sinallagma contrattuale, attiene all'ordinamento civile, sicché spetta allo Stato stabilire la relativa normativa. Alla luce dei principi sopra illustrati, va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, per violazione dell'art. 117 Cost. *(Dalla decisione: Il comma 1 della disposizione, infatti, interviene a stabilire i requisiti che devono essere posseduti dai soggetti che promuovono i tirocini formativi e di orientamento. La seconda parte del medesimo comma, poi, dispone che, fatta eccezione per una serie di categorie ivi indicate, i tirocini formativi e di orientamento non curricolari non possono avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e possono essere rivolti solo ad una determinata platea di beneficiari. In questo modo, però, la legge statale – pur rinviando, nella citata prima parte del comma 1, ai requisiti «preventivamente determinati dalle normative regionali» – interviene comunque in via diretta in una materia che non ha nulla a che vedere con la formazione aziendale. D'altra parte, che la normativa in esame costituisca un'indebita invasione dello Stato in una materia di competenza residuale delle Regioni è confermato dal comma 2 del censurato art. 11, il quale stabilisce la diretta applicazione – in caso di inerzia delle Regioni – di una normativa statale, ossia l'art. 18 della legge n. 196 del 1997 – peraltro risalente ad un momento storico antecedente l'entrata in vigore della riforma costituzionale del 2001 – che prevede l'adozione di una disciplina volta a «realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico»)*

**CACCIA - CALENDARIO VENATORIO - ISTITUZIONE DEL CALENDARIO DA PARTE DELLA REGIONE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - SUSSISTE**

*Corte Cost., ordinanza 20 dicembre 2012 n. 310 (Pres. Quaranta, est. Lattanzi)*



La disposizione normativa regionale che disciplina l'arco temporale aperto per la caccia (introducendo un proprio calendario venatorio), si pone in contrasto con l'art. 18, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), che, con una disposizione finalizzata alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.), regola la materia e non consente alla Regione di provvedere in proposito per mezzo della legge. Infatti, «appare evidente che il legislatore statale, prescrivendo la pubblicazione del calendario venatorio e contestualmente del “regolamento” sull'attività venatoria e imponendo l'acquisizione obbligatoria del parere dell'ISPRA, e dunque esplicitando la natura tecnica del provvedere, abbia inteso realizzare un procedimento amministrativo, al termine del quale la Regione è tenuta a provvedere nella forma che naturalmente ne consegue, con divieto di impiegare, invece, la legge-provvedimento» (*sentenza n. 20 del 2012; in seguito, sentenze n. 105 del 2012 e n. 116 del 2012. La Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 13 dicembre 2011, n. 43, recante «Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) ed altre disposizioni regionali»; dichiara l'illegittimità costituzionale in via consequenziale dell'articolo 5, commi 2 e 3, della legge della Regione Abruzzo n. 43 del 2011).*

#### UNIONE EUROPEA

**REGOLAMENTO (CE) N. 1896/2006 – PROCEDIMENTO EUROPEO D'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO – DOMANDA D'INGIUNZIONE CHE NON RISPETTA I REQUISITI FORMALI PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE – ESAUSTIVITÀ DEI REQUISITI CHE LA DOMANDA DEVE RISPETTARE – POSSIBILITÀ DI RICHIEDERE GLI**

#### INTERESSI MATURATI FINO ALLA DATA DEL PAGAMENTO DEL CAPITALE

*Corte Giust. UE, Grande Sezione, sentenza 19 dicembre 2012 - causa C-215/11 – (Pres. Tizzano, rel. Ilešič)*

L'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, dev'essere interpretato nel senso che disciplina in modo esauriente i requisiti che la domanda d'ingiunzione di pagamento europea deve rispettare. In forza dell'articolo 25 di tale regolamento e nel rispetto dei requisiti in esso contenuti, il giudice nazionale può liberamente determinare l'importo delle spese di giudizio in base alle modalità previste dalla sua legislazione nazionale, purché tali modalità non siano meno favorevoli rispetto a quelle relative a situazioni analoghe assoggettate al diritto interno e non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione.

Gli articoli 4 e 7, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1896/2006 devono essere interpretati nel senso che non ostano a che il ricorrente richieda, nell'ambito della domanda d'ingiunzione di pagamento europea, gli interessi per il periodo di tempo intercorrente tra il giorno della loro esigibilità e la data del pagamento del capitale.

Qualora sia ingiunto al convenuto il pagamento al ricorrente degli interessi maturati fino alla data del pagamento del capitale, il giudice nazionale può liberamente determinare le modalità concrete per la compilazione del modulo d'ingiunzione di pagamento europea, di cui all'allegato V del regolamento n. 1896/2006, purché il modulo in tal modo compilato consenta al convenuto, da un lato, di distinguere senza dubbio alcuno la decisione a tenore della quale egli deve corrispondere gli interessi maturati fino alla data del pagamento del capitale e, dall'altro, d'identificare chiaramente il tasso d'interesse

nonché la data a partire dalla quale tali interessi sono richiesti.

Per la Suprema corte, infatti, il giudizio di equa riparazione “è un ordinario processo di cognizione, soggetto, in quanto tale, alla esigenza di una definizione in tempi ragionevoli, esigenza questa tanto più pressante per tale tipologia di giudizi in quanto finalizzati proprio all’accertamento della violazione di un diritto fondamentale nel giudizio presupposto, la cui lesione genera di per sé una condizione di sofferenza e un patema d’animo che sarebbe eccentrico non riconoscere anche per i procedimenti ex lege n. 89 del 2001”.

**SOVRAFFOLLAMENTO CARCERARIO –  
VIOLAZIONE ART. 3 CEDU - SUSSIST**

*Corte Eur. Dir. Uomo, sez. II, sentenza 8  
gennaio 2013, Pres. Jočienė*

L'Italia ha un anno di tempo per porre riparo al sovraffollamento carcerario che costituisce, ai danni dei detenuti, violazione dell'art. 3 della Convenzione